

Responsabilità avvocato: con termini di prescrizione incerti occorre tutelarsi da quello breve



In caso di giurisprudenza non univoca, l'avvocato deve tenere un comportamento prudente per evitare la responsabilità professionale.

Se vi è un contrasto in giurisprudenza su quale sia il termine di prescrizione di un determinato diritto del cliente, l'avvocato ha l'obbligo di premunirsi e agire, prudentemente, in base alla scadenza più breve, proprio per evitare brutte sorprese. Se non lo fa, viene meno al suo dovere di diligenza.

La Corte di Cassazione **[1]** ha così condannato al risarcimento del danno per **responsabilità professionale** un legale che cercava di addossare la colpa del proprio insuccesso professionale all'annoso contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione per far valere le pretese del cliente in tribunale. La stessa Suprema Corte era stata per anni divisa tra pronunce a favore del termine breve di due anni e i sostenitori della scadenza lunga di cinque anni. Sul tema sono intervenute le Sezioni unite, che nel 2002 hanno indicato la prescrizione biennale **[2]**, per concedere un termine più lungo nel caso di reati perseguibili a querela **[3]**.

L'avvocato che si trovi nell'incertezza se agire prudentemente in base ai termini più brevi o a quello più lungo deve certamente preferire la prima soluzione per evitare responsabilità. Lo impone il principio di **prudenza**. Secondo la Cassazione proprio l'opinabilità stessa della soluzione giuridica impone al professionista una **diligenza** ed una **perizia** adeguate al caso concreto: la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di **tutelare maggiormente** il cliente e non già di danneggiarlo.

Nel caso deciso dalla Corte, un legale, chiamato dai genitori di un ragazzo rimasto gravemente ferito in un **incidente stradale**, a chiedere i **danni all'assicurazione**, dopo un primo infruttuoso contatto con la compagnia, era rimasto inerte circa tre anni, anziché attivarsi nell'immediatezza.

La Suprema Corte ricorda ai legali che le obbligazioni che riguardano lo svolgimento della loro attività sono di mezzi e non di risultato. Nell'assumere il proprio incarico, professionista si impegna a prestare la propria opera per **raggiungere lo scopo desiderato**, ma **non a conseguirlo**. Per questa ragione, nel valutare la sua responsabilità in caso di insuccesso, bisogna fare attenzione al **modo** in cui l'avvocato ha svolto il lavoro tenendo presente il parametro della diligenza imposta al professionista "di media attenzione e preparazione". La **tempestività** nel presentare gli atti che interrompono la prescrizione rientra nell'ordinaria amministrazione dell'avvocato "medio", dal momento che, di regola, non richiedono una particolare capacità tecnica.

Il contrasto giurisprudenziale non può essere ritenuto una **esimente** della **colpa grave** dell'avvocato.

Diverso sarebbe stato invece il ragionamento se si fosse trattato di **overruling**, ossia di un **cambio di rotta nell'interpretazione** di una norma o di un sistema di norme "**inatteso** o comunque privo di **preventivi segnali** anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale

o di un qualche significativo intervento giurisprudenziale sul tema”.